



Numero 54

Prot. 42/08 – 17 aprile 2008

EDIZIONE STRAORDINARIA MONOGRAFICA

Cari Soci,

siamo veramente lieti di poterVi mettere al corrente di un evento eccezionale: **l'emanazione da parte del Governo del decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.**

Tenevamo a questo sbocco della legislazione sul lavoro, atteso da 30 anni. dalla 833, e ci piace cogliere che arriva a festeggiare, in certo senso, i 30 anni della prima riforma sanitaria.

L'AsNAS si è tenacemente battuta per questo risultato, ed ha seguito passo dopo passo il suo cammino, per varie ragioni.

La prima: vince l'esigenza di un rilancio della civiltà giuridica di questo Paese, nel campo del lavoro, fondamento della Costituzione Repubblicana, e ne solennizza i 60 anni.

La seconda: si colloca tra le piu' avanzate in Europa e nel mondo.

La terza: valorizza le risorse umane professionalmente coinvolte , chiarendone competenze e responsabilità.

La quarta: percepita da taluni settori economici come eccessivamente orientata all'aspetto sanzionatorio - critica per certi aspetti e in parte condivisibile - non trascura il momento educativo -preventivo e, riteniamo, si apre, come accade a tutte le leggi, specialmente a corposi Testi Unici come questo, ad interpretazioni che potranno sviluppare ulteriori elaborazioni.

La quinta: chiama in causa espressamente l'ASSISTENTE SANITARIO, sconfiggendo i tentativi di cancellazione della figura dal novero delle professioni dedicate alla problematica della sicurezza del lavoro, tentativi che ci hanno

dolorosamente colpiti anche per la prossimità normativa, formativa e professionale, degli autori.

Su questo aspetto Vi intratterremo tra poco, anche se questo proditorio attacco ha precedenti, non così rilevanti, ma significativi, di fonte varia ma omogeneizzati da un inconsulto prevalere del momento repressivo rispetto alla scelta che la stessa legge 833, 30 anni fa, fece, a favore della prevenzione.

Il commento che Vi inviamo, dovuto alla paziente quanto competente assistenza che il Consigliere Nazionale Claudio Gualanduzzi ha riservato alla materia, rappresenta un primo contributo ad una riflessione che AsNAS deve sviluppare sul nuovo strumento legislativo, con particolare riguardo al posizionamento della nostra figura nel nuovo quadro.

A tal fine, sono sollecitate idee, esperienze, proposte, da parte dei Soci, Dirigenti e non, sullo specifico e sulle connessioni di esso con la gamma delle competenze riconosciute alla figura dal profilo e dal suo intreccio con ordinamento didattico e codice deontologico.

In definitiva, AsNAS non si dovrà accontentare di questo pur importantissimo passaggio legislativo, ma dovrà accreditarsi, sul piano culturale e professionale nel passaggio nel quale, purtroppo, troppe leggi tradiscono le proprie ispirazioni e i propri dettami: l'attuazione.

Un caro saluto,

Gianna Calzolari

In questo numero	
Editoriale	Pag. 1-2
Il nuovo decreto legislativo “Testo Unico” sulla sicurezza sul lavoro	Pag. 3-8
D.Lgs “Testo Unico” articoli 31-32-33-34-35	Pag. 9-13
Lettera 29.11.04 Prot.67/04	Pag. 14-16
Lettera 5.1.07 Prot.1/07	Pag. 17-19
Lettera 31.12.2007 Prot.124/07	Pag. 20-22

IL NUOVO DECRETO LEGISLATIVO “TESTO UNICO” SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

In precedenti Newsletter Vi avevamo tenuti al corrente degli sviluppi di questo T.U.

Possiamo ora informarVi che è imminente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del **decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, emanato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 9 aprile 2008, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 1° aprile 2008, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni, delle competenti commissioni di Camera e Senato e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Dicevamo che il D.Lgs è stato adottato ai sensi della **Legge 3 Agosto 2007 , n. 123 “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”**, che all'art. 1 recita:

“Art.1.

(Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro)

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformita' all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformita' della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.”

Il D.Lgs pertanto coordina, riordina e riforma tutte le principali norme vigenti (decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956 n. 164, il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187; gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123) sostituendole con un nuovo “codice” unico di 306 articoli e 51 allegati.

Si tratta di un provvedimento avanzato, complessivamente positivo e innovativo, che in buona misura migliora e unifica la normativa vigente, consentendo, laddove rettamente ed effettivamente applicato significativi miglioramenti delle condizioni di lavoro e di esposizione al rischio lavorativo.

Il provvedimento ridisegna la materia della salute e sicurezza sul lavoro le cui regole, fino ad oggi contenute in una lunga serie di disposizioni succedutesi nell'arco di quasi sessanta anni, sono state rivisitate e collocate in un'ottica di sistema.

Tra le principali novità:

- ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e sicurezza, con conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori di lavoro;
- rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda, in particolare di quelle dei rappresentanti dei lavoratori territoriali e la creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente complesse e pericolose (ad esempio, i porti);
- rivisitazione e coordinamento delle attività di vigilanza, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, eliminazione delle sovrapposizioni e miglioramento dell'efficienza degli interventi.

Viene creato un sistema informativo, pubblico ma al quale partecipano le parti sociali, per la condivisione e la circolazione di notizie sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro, utile anche a indirizzare le azioni pubbliche;

- finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, tra le quali l'inserimento nei programmi scolastici e universitari della materia della salute e sicurezza sul lavoro;

- revisione del sistema delle sanzioni. In base ai criteri indicati dalla legge delega 123/2007 è stata prevista la pena dell'arresto da sei a diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che al datore di lavoro si applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Per favorire l'adeguamento alle disposizioni indicate, al datore di lavoro che si mette in regola non è applicata la sanzione penale ma una sanzione pecuniaria. Nella stessa logica, il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all'obbligo violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 8.000 a un massimo di 24.000 euro. Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione del rischio, infortuni sul lavoro con danni alla salute del lavoratore. Restano, naturalmente, inalterate le norme del codice penale - estranee all'oggetto della delega - per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;

- eliminazione o la semplificazione degli obblighi formali, attraverso la riduzione del numero e del peso per le aziende degli adempimenti di tipo burocratico, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Non è un testo perfetto, e privo di difetti, se mai ve ne è stato uno di questo tipo, ma è comunque un importante passo in avanti verso una più avanzata civiltà del lavoro, dell'organizzazione e della gestione della sicurezza nelle aziende e negli enti, per dare piena attuazione all'articolo 32 della Costituzione repubblicana che riconosce nella salute un diritto fondamentale di ogni individuo e un interesse preminente della comunità.

Si tratta di un testo legislativo atteso da trent'anni, dai tempi della legge di riforma sanitaria L. 833/1978, e che solo ora è giunto ad un epilogo soddisfacente, con un merito di cui occorre onestamente dar atto a questo Governo, che si è mosso anche sotto la pressione dell'opinione pubblica e dei mass media che hanno focalizzato la loro attenzione alle vittime sacrificali del troppo lavoro insicuro presente in Italia, che non possiamo non ricordare qui, i 1346 morti sul lavoro e i circa 27.000 mutilati che hanno subito il costo umano inaccettabile della mancata sicurezza, i duecento morti all'anno per malattie professionali, nonché i morti della ThyssenKrupp.

LA LAUREA IN ASSISTENZA SANITARIA NEL DECRETO LEGISLATIVO “TESTO UNICO” SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Il giudizio, largamente positivo sul testo complessivo del DLgs, diventa assolutamente straordinario per la categoria degli Assistenti Sanitari con l'art. 32, comma 5: in tale articolo viene citata espressamente, con altre, la 4° classe delle lauree di cui al DM 2 aprile 2001, ovvero la Classe delle lauree nelle professioni della prevenzione che comprende, come noto, due lauree, quella in “Assistenza sanitaria” e quella in “Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”.

La conquista di un risultato di tale portata, per cui a lungo e con tenacia l'AsNAS (e solo l'AsNAS !!) si è impegnata, merita ovviamente un approfondimento adeguato.

La partenza non può che essere il D.Lgs 626, emanato nel 1994 in attuazione di numerose direttive europee, che all'art.8 prevedeva già il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), che il D.Lgs "Testo Unico" definisce:

l) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Il D.Lgs "Testo Unico" regola la materia nel Titolo I, Capo III "Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro", Sezione III "Servizio di prevenzione e protezione", che comprende gli articoli 31-32-33-34-35, che pubblichiamo integralmente (*All.n.1*).

REQUISITI FORMATIVI DEL RSPP E ASPP

Il D.Lgs 626/94 aveva già previsto Responsabili e Addetti del Servizio di prevenzione e protezione (che per comodità vengono chiamati "RSPP" e "ASPP"), che il D.Lgs "Testo Unico" definisce:

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l) del presente articolo;

Il D.Lgs 626/94 non richiedeva però requisiti particolari per lo svolgimento di tali importanti funzioni. Nel corso degli anni successivi la normativa è intervenuta a regolamentare questo aspetto:

-D.Lgs 19 settembre 1994, n.626 Attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24, 99/38 e 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 12 novembre 1994 n. 265 - S.O. n. 141);

-Linee Guida per l'applicazione del D.Lgs 626/94 a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome con la collaborazione dell'ISPESL e dell'Istituto Superiore di Sanità - Aggiornamento della prima edizione approvata il 16/07/1996 dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali. La presente versione è stata approvata il 6/10/1998 dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano

-D.Lgs 19 marzo 1996, n.242 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" (GU n.104 del 6.5.96, S.O.n.75);

-Decreto 16 gennaio 1997 (GU 3.2.97 n.27) "Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione";

-D.Lgs. n. 195 del 23 giugno 2003 "Modifiche ed integrazioni al Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626 per individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della Legge 1° marzo 2002, n.39" (GU n.174 del 29.7.2003);

-Accordo 26 gennaio 2006 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome attuativo dell'art.2, commi 2,3,4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195, che integra il decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, 26 gennaio 2006 (pubblicato nella G.U. n.37 del 14.2.2006);

-Accordo 5 ottobre 2006 ai sensi dell'art.4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, concernente le linee guida interpretative dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 26 gennaio 2006, in attuazione dell'articolo 8-bis, comma 3, del decreto legislativo n.23 giugno 2003, n.195 in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di lavoro, Rep. Atti n. 2635 del 5 ottobre 2006 (GU n.285 del 7.12.06).

In sintesi, si è stabilito che per lo svolgimento di tali funzioni e' necessario:

a)essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

b)essere inoltre in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati gli indirizzi ed i requisiti minimi dei corsi;

c)coloro che sono in possesso di laurea triennale di "Ingegneria della sicurezza e protezione" o di "Scienze della sicurezza e protezione" o di "Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione per ASPP.

La materia è stata ora innovata col D.lgs "Testo Unico" che all'art.32, comma 5, prevede che coloro che sono in possesso di:

a)laurea in una delle seguenti classi di laurea magistrale ai sensi del DM 16 marzo 2007:

-LM 7 Biotecnologie agrarie;

-LM 8 Biotecnologie industriali;

-LM 9 Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche;

-LM 17 Fisica

-LM 23 Ingegneria civile

b)laurea in una delle seguenti classi di laurea ai sensi del DM 4 agosto 2000:

-4 Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile;

-8 Ingegneria civile e ambientale;

-9 Ingegneria dell'informazione;

-10 Ingegneria industriale;

c)laurea nella classe 4 di cui al DM 2 aprile 2001:

-Assistenza Sanitaria;

-Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;

sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo, ovvero dei corsi previsti per lo svolgimento delle funzioni di Addetto SPP.

In altre parole, la laurea in Assistenza Sanitaria è già di per sé, senza necessità di frequentare ulteriori corsi, direttamente abilitante alle funzioni di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.

Questo riconoscimento per la nostra laurea, all'interno di un testo legislativo così importante ed avanzato, emanato nel rispetto di numerose direttive europee, deve essere prima di tutto motivo di soddisfazione ed orgoglio per la nostra categoria, nella quale vi deve essere piena e diffusa consapevolezza che tale risultato è stato conseguito per l'impegno esclusivo dell'AsNAS.

Ricordiamo qui i principali interventi in materia:

-Lettera 29.11.04 Prot.67/04 "Oggetto: Riconoscimento della laurea triennale in Assistenza Sanitaria ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di cui al comma 2 dell'art. 8 bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.195" (*All.n.2*);

-Lettera 5.1.07 Prot.1/07 "Oggetto: schema di disegno di legge recante: "Delega al Governo per l'emanazione di un Testo Unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro." (*All.n.3*);

-Lettera 31.12.2007 Prot.124/07 "Oggetto: Provvedimenti di incremento degli organici degli Assistenti Sanitari nelle ASL per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro" (*All.n.4*);

-Sollecito compiuto personalmente dai colleghi della Sezione AsNAS Marche nei confronti del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 5 marzo 2008 in occasione di una sua visita nella Regione.

E' evidente che tale riconoscimento costituisce una ulteriore e importante opportunità di ingresso nel mondo del lavoro per i laureati in Assistenza Sanitaria, che potranno svolgere direttamente le funzioni di ASPP sia come dipendenti, ad es. nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori (dove è obbligatorio l'SPP interno) ma soprattutto nelle aziende private che devono ricorrere a SPP esterni dove il laureato AS può lavorare come libero professionista (Studio Associato, Società tra professionisti, ecc..).

Riteniamo importante sottolineare alcuni aspetti:

a)nel corso dell'iter del D.Lgs, il testo della norma specifica che concerne il riconoscimento (art.32, comma 5) è stato ripetutamente riconfermato da tutte le Istituzioni chiamate ad esprimere il parere (Camera dei Deputati, Senato della Repubblica, Conferenza Stato-Regioni, Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro), oltre ovviamente al Consiglio dei Ministri ed al Presidente della Repubblica, **senza nessuna proposta di modifica**, a differenza di tanti altri articoli che invece hanno riportato diverse proposte di modifica.

b)il riconoscimento vale per la laurea in AS, e non vale anche per i titoli equipollenti previsti dal DM 27.7.2000 (Diploma di ASV e Diploma di Tecnico dell'educazione sanitaria), come vale solo per la laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e non vale anche per il titolo equipollente di Operatore di vigilanza ed ispezione (ex-vigile sanitario o ispettore d'igiene); è vero che l'art.32 al comma 5 prevede che in sede di Conferenza Stato-Regioni potranno essere individuati ulteriori titoli di studio, ma pare difficile possano essere riconosciuti titoli inferiori alla laurea.

c)se un laureato AS (ma anche un laureato Tecnico della Prevenzione, o laureato Ingegnere, ecc..) volesse conseguire (anche) i requisiti per lo svolgimento della funzione di RSPP dovrà invece necessariamente essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione previsti dallo stesso art.32, comma 2, secondo e terzo periodo;

d)il RSPP od il ASPP, come emerge chiaramente dalla lettura dell'art.32, sono delle "funzioni", certamente importanti, ma non pare possano definirsi delle "professioni", come si legge in alcuni articoli o siti internet di associazioni di RSPP/ASPP.

Per coloro che fossero interessati ad ulteriori informazioni in materia, oltre alla normativa già citata in questo articolo, segnaliamo i seguenti siti internet:

<http://www.amblav.it>

Associazione Ambiente e lavoro

<http://www.firas-spp.it/>

F.I.R.A.S.-S.P.P.-Federazione Italiana Responsabili e Addetti alla Sicurezza dei Servizi di Prevenzione e Protezione

<http://www.anrspp.it/>

ANRSPP-Associazione Nazionale dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione

<http://professionesicurezza.blogspot.com/>

Il Blog della Comunità Professionale dei Responsabili e Addetti alla Sicurezza

<http://www.diario-prevenzione.net/diarioprevenzione/html/index.php>

Diario Prevenzione Magazine

<http://www.puntosicuro.it/italian/index.php>

Sito sulla sicurezza sul lavoro con newsletter on-line gratuita quotidiana su sicurezza sul lavoro

<http://www.sicurezzaonline.it/>

Sicurezzaonline.it - Portale verticale della sicurezza e salute dei lavoratori

<http://www.aias-sicurezza.it/>

Associazione professionale Italiana Ambiente e Sicurezza

le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4 Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui ai commi precedenti per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.

6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11.

SEZIONE III

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Articolo 31

Servizio di prevenzione e protezione

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

3. Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.

6. L'istituzione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

- a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e successive modifiche ed integrazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto;
- b) nelle centrali termoelettriche;
- c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 19 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;
- d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori. Nelle ipotesi di cui al presente comma il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere interno.

7. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono rivolgersi a tale struttura per l'istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del responsabile.

Articolo 32

Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni

1. Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
2. Per lo svolgimento delle funzioni da parte dei soggetti di cui al comma 1, è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. Per lo svolgimento della funzione di responsabile del servizio prevenzione e protezione, oltre ai requisiti di cui al precedente periodo, è necessario possedere un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare **in ogni caso** quanto previsto dall'accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, serie generale, del 14 febbraio 2006, n. 37, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Possono altresì svolgere le funzioni di responsabile o addetto coloro che, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui al comma 2, dimostrino di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003 previo svolgimento dei corsi secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma precedente.
4. I corsi di formazione di cui al comma 2 sono organizzati dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dalle università, dall'ISPESL, dall'INAIL, o dall'IPSEMA per la parte di relativa competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'amministrazione della difesa, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e **dalle altre Scuole superiori delle singole**

amministrazioni, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori o dagli organismi paritetici, nonché dai soggetti di cui al punto 4 dell'accordo di cui al comma 2 nel rispetto dei limiti e delle specifiche modalità ivi previste. Ulteriori soggetti formatori possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Coloro che sono in possesso di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000 ovvero nella classe 4 di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001, ovvero di altre lauree riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente, sono esonerati dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2, primo periodo. Ulteriori titoli di studio possono essere individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione sono tenuti a frequentare corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell'accordo Stato-Regioni di cui al comma 2. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 34.

7. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione di cui al presente articolo nei confronti dei componenti del servizio interno sono registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni e integrazioni.

8. Negli istituti di istruzione, di formazione professionale e universitari e nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, il datore di lavoro che non opta per lo svolgimento diretto dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dei rischi designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra:

- a) il personale interno all'unità scolastica in possesso dei requisiti di cui **al presente articolo** che si dichiara a tal fine disponibile;
- b) il personale interno ad una unità scolastica in possesso dei requisiti di cui **al presente articolo** che si dichiara disponibile ad operare in una pluralità di istituti.

9. In assenza di personale di cui alle lettere a) e b) del comma 8, gruppi di istituti possono avvalersi in maniera comune dell'opera di un unico esperto esterno, tramite stipula di apposita convenzione, in via prioritaria con gli enti locali proprietari degli edifici scolastici e, in via subordinata, con enti o istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro o con altro esperto esterno libero professionista.

10. **Nei casi di cui al comma 8** il datore di lavoro che si avvale di un esperto esterno per ricoprire l'incarico di responsabile del servizio deve comunque organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un adeguato numero di addetti.

Articolo 33

Compiti del servizio di prevenzione e protezione

1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

- a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

- b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all'articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
- c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
- f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.

2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.

3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

Articolo 34

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

1. Salvo che nei casi di cui all'articolo 32, comma 7, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle ipotesi previste nell'allegato 2 dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi.

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare corsi di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Fino alla pubblicazione dell'accordo di cui al periodo precedente, conserva validità la formazione effettuata ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997, il cui contenuto è riconosciuto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di definizione dell'accordo di cui al periodo precedente.

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel rispetto di quanto previsto nell'accordo di cui al precedente comma. L'obbligo di cui al precedente periodo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla frequenza dei corsi, ai sensi dell'articolo 95 del Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Articolo 35

Riunione periodica

1. Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
- b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- c) il medico competente, ove nominato;

- d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
- a) il documento di valutazione dei rischi;
 - b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
 - c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
 - d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
3. Nel corso della riunione possono essere individuati:
- a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
 - b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
4. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita riunione.
5. Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

SEZIONE IV

FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Articolo 36

Informazione ai lavoratori

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;
 - d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
 - c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

Mirandola, 29 novembre 2004

Prot.n.67

GC/cg

RACCOMANDATA A.R.

Al Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca
Piazzale Kennedy, 20
00144 ROMA

e,p.c.: al Ministro del Lavoro e Politiche Sociali
Via Flavia, 6
00187 ROMA

al Ministro della Salute
Piazzale dell'Industria, 20
00144 ROMA

Oggetto: Riconoscimento della laurea triennale in Assistenza Sanitaria ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di cui al comma 2 dell'art. 8 bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.195.

Spett.le Ministro,

questa Associazione, che rappresenta da tempo la professione dell' Assistente Sanitario presso tutti i livelli istituzionali di rilievo nazionale e regionale, compreso l'Osservatorio per le Professioni Sanitarie costituito con Decreto MIUR 28/5/2002, in relazione al Decreto Legislativo 23 giugno 2003, n.195 "*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacita' e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39.*", ed in particolare al comma 6 dell'art.8 bis, dove si elencano i titoli accademici che esonerano dalla frequenza ai corsi di formazione di cui all'art.2, considerato che in tale elenco non viene contemplata la laurea triennale in assistenza sanitaria, sottopone alla Sua attenzione le seguenti considerazioni.

L' Assistente Sanitario è una figura storica della sanità italiana: nacque nel 1919 come Assistente Sanitaria Visitatrice (ASV) e le Scuole di formazione, definite "*Scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici*", furono istituite con R.D.L. n.1832/25 e regolamentate con RDL 2330/29; quest'ultimo stabiliva che alla scelta del tema per l'esame di Stato finale concorreva, oltre che il Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione (poi Università), anche il Ministero del Lavoro, il quale nominava anche un proprio rappresentante a far parte della Commissione di esame (art.32 RDL n.2330/29).

I programmi d'insegnamento e di esame, stabiliti con DM 30 settembre 1938, prevedevano specifici insegnamenti di Malattie del lavoro ed Igiene del lavoro.

Le attribuzioni dell'Assistente Sanitaria Visitatrice nei Servizi Ospedalieri comprendevano "le incombenze relative alla medicina preventiva, alla medicina sociale ecc.."(art. 43 DPR 128/69).

Le prove di esame per i concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri comprendevano una prova scritta su “argomenti di medicina preventiva e sociale ecc..”, ed una prova orale su “igiene ospedaliera ecc..” (art. 121 DPR 130/69).

Il mansionario dell'Assistente Sanitario prevedeva, tra le altre mansioni, “ispezione e vigilanza presso le collettività, controlli dell'igiene dell'ambiente (case, scuole, fabbriche, ecc.)” (art. 5 DPR 225/74).

Non a caso, quindi, dopo l'emanazione del D.Lgs 626/94, nelle “Linee guida per l'applicazione del D.Lgs 626/94” elaborate a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome con la collaborazione dell'ISPESL e dell'Istituto Superiore di Sanità, approvate dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 16/07/1996 ed il 6/10/1998, nel “Documento n.8 – Linee Guida sul Titolo I – Il Servizio di Prevenzione e Protezione” e precisamente nel “Allegato 4 – Ipotesi di soluzioni organizzative per l'applicazione del D.Lgs 626/94 nelle aziende USL e ospedaliere”, viene espressamente prevista la figura dell'ASV (Assistente Sanitario) all'interno della dotazione organica consigliabile per i Servizi di Prevenzione e Protezione delle Aziende USL e ospedaliere.

Successivamente la figura dell'Assistente Sanitario è stata “ridefinita”, ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.L.vo n.502/92, con il Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997 n.69, come “operatore sanitario addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute” con attività, tra le altre, di individuazione dei bisogni di salute e delle priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero, di identificazione dei bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, di individuazione dei fattori biologici e sociali di rischio, di sorveglianza, per quanto di competenza, delle condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite, di controllo dell'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo, di relazione e verbalizzazione alle autorità competenti e proposta di soluzioni operative.

La Legge 42/99 ha definito il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie, tra cui quella dell'Assistente Sanitario, mentre il successivo DM 27 luglio 2000, emanato ai sensi dell'art 4, comma 1, della predetta Legge 42/99, ha sancito l'equipollenza del Diploma di Assistente Sanitaria Visitatrice (RDL 2330/29) al Diploma Universitario di Assistente Sanitario (DM 69/97), ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base.

La Legge 251/00 all'art.4 ha definito le attività svolte dagli operatori delle “Professioni tecniche della prevenzione“, nella cui fattispecie il successivo DM 29 marzo 2001 ha collocato solamente due professioni: il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e l'Assistente Sanitario.

Il DM 2 aprile 2001 ha determinato le classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie, ed in particolare nell'allegato n.4 ha definito la classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione, con due percorsi formativi nell'ambito della medesima classe IV°: uno nell'ambito della professione sanitaria del Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e un altro nell'ambito della professione sanitaria dell'Assistente Sanitario; l'art 1, comma 2, sancisce che i corsi di laurea sono finalizzati a formare laureati secondo gli specifici profili professionali di cui ai decreti adottati dal Ministro della sanità ai sensi dell'art.6, comma 3, del D.Lgs 502/92 e successive modificazioni: per l'Assistente Sanitario il DM 17 gennaio 1997, n.69.

Nelle attività formative Caratterizzanti del corso di laurea in assistenza sanitaria sono previsti un cospicuo numero di CFU nei SSD “MED/42-Igiene generale ed applicata” e “MED/44-Medicina del lavoro”.

Dall'anno accademico 2001-2002 sono stati attivati presso le università i corsi di laurea triennale per Assistente Sanitario (poi in Assistenza Sanitaria); ad oggi risultano attivati n. 8 corsi e alcuni studenti hanno già acquisito la laurea mentre diversi altri stanno per conseguirla.

Nel D.Lgs 195/2003 al comma 6 dell'art 8 bis si elencano i titoli accademici che esonerano dalla frequenza ai corsi di formazione di cui al comma 2 del medesimo articolo, e non viene contemplata la laurea triennale in Assistenza Sanitaria, mentre si contempla invece la laurea triennale in Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Nel lamentare questa circostanza, questa Associazione evidenzia come ciò comporti una pesante discriminazione nei confronti dei professionisti Assistenti Sanitari diplomati che tuttora operano, e da tempo, presso i Servizi di Prevenzione e Protezione delle Aziende USL e ospedaliere, ed anche una possibile svalutazione del percorso formativo universitario degli attuali e futuri laureati in Assistenza Sanitaria.

In conclusione, tutto ciò premesso e vista la Circolare 39/2003 del Ministero del Welfare ad oggetto "*Decreto legislativo 23 giugno 2003, n.195. Chiarimenti interpretativi*", si richiede al Vs. Ministero la dichiarazione di equipollenza della laurea triennale in Assistenza Sanitaria alla laurea triennale in Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai fini dell'esonero dalla frequenza dei corsi di formazione previsti dal comma 2 dell'art 8 bis del Decreto Legislativo 23 giugno 2003 n.195, per lo svolgimento delle funzioni di addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione nelle Aziende USL e ospedaliere.

La scrivente Associazione, pienamente disponibile a fornire ogni ulteriore chiarimento, se richiesto, ringrazia per l'attenzione e porge distinti saluti.

La Presidente Nazionale
Gianna Calzolari



Allegati:

- 1-Linee guida per l'applicazione del D.Lgs 626/94-Indice
- 2-Linee guida per l'applicazione del D.Lgs 626/94-II Servizio di Prevenzione e Protezione
- 3-Circolare 39/2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Mirandola, 5 gennaio 2007

Prot. N° 1 /2007
GC/gs
R.R.R.

Al Ministro del Lavoro e
della Previdenza Sociale
On.Le Cesare Damiano
Via Veneto,56
0187 ROMA

Al Ministro della Salute
Sen. Livia Turco
EUR P.le dell'Industria,20
00144 ROMA

Al Ministro della Giustizia
On.Le Clemente Mastella
Via Arenula, 70
00186 ROMA

Al Ministro per le Politiche Europee
On.Le Emma Bonino
Piazza Nicosia, 20
00186 ROMA

Al Sottosegretario di Stato
dott. Antonio Montagnino
Via Veneto,56
00187 ROMA

Al Sottosegretario di Stato
dott. Gian Paolo Patta
EUR P.le dell'Industria,20
00144 ROMA

Oggetto: schema di disegno di legge recante: "Delega al Governo per l'emanazione di un Testo Unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro."

Questa Associazione ha preso conoscenza dello schema di disegno di legge recante "Delega al Governo per l'emanazione di un Testo Unico per il riassetto normativo e la riforma della salute e sicurezza sul lavoro".

In particolare, si è soffermata sui 16 principi e criteri direttivi generali al cui rispetto il Parlamento, secondo lo schema di ddl, delega il Governo ai fini dell'emanazione dei decreti legislativi di attuazione.

Tra essi, parecchi attirano lo specifico interesse della nostra figura professionale, l'Assistente Sanitario, ad es. "la promozione della cultura e delle azioni di prevenzione attraverso l'inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi scolastici ed universitari e nei percorsi di formazione".

Un esempio, giacchè è l'insieme complessivo dei principi e criteri direttivi che trova nella storia, nella formazione e nell'esperienza professionale della nostra figura riscontri puntuali e significativi.

Da sempre il rapporto salute-lavoro, nell'ottica della prevenzione, dell'educazione e promozione della salute, ha trovato uno spazio sensibile nella formazione dell'Assistente Sanitario e nell'operatività, prima ancora delle modificazioni portate dalle tre riforme sanitarie e, successivamente, in sede di loro applicazione, all'interno delle strutture organizzative del SSN, dai distretti ai dipartimenti delle aziende sanitarie, come esplicitato nel DM 17.1.1997 n.69 di individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'Assistente Sanitario.

Nel processo di riforma delle professioni sanitarie "ex ausiliarie", avviato dall'art.6, terzo comma, del dlgs 502/92 e s.i.m. e contrappuntato dai decreti ministeriali di individuazione dei profili e di definizione degli ordinamenti didattici, dalle leggi 26.2.1999, n.42, 10.8.2000, n.2000 n.251, dal DM 29.3.2001 e dalla più recente legge 1.02.2006, sono assai ben individuabili i riferimenti normativi che abilitano la nostra figura professionale ad occuparsi di salute e sicurezza sul lavoro.

Possono bastare alcuni accenni, ad es. l'art 4 della legge 251/00 di definizione dell'area o fattispecie delle "professioni tecniche della prevenzione", l'art.5 del DM 29.3.2001, che include nella fattispecie della 251 le figure del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro e dell'assistente sanitario, il DM 2.4.2001 che nell'allegato 4, "obiettivi formativi qualificanti" prevede che i laureati nella classe 4a delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione sono gli operatori che svolgono attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, mentre più in generale il DM 2.4.2001, riguardo all'Assistente Sanitario si rifà al DM 17.1.1997 n.69, ovvero "sono addetti alla prevenzione, alla promozione e all'educazione per la salute, svolgendo attività rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività, mentre l'ordinamento didattico prevede i saperi teorico-pratici attinenti alla salute e alla sicurezza del lavoro.

Tutto ciò, all'interno del quadro complessivo degli obiettivi da raggiungere dal Sistema, tra cui, leggiamo, al punto 5.11 del Piano Sanitario Nazionale 2006-2008, l'obiettivo di "sviluppare azioni coordinate per la formazione delle figure della prevenzione, dei datori di lavoro e dei lavoratori", ossia valorizzazione della risorsa umana del Sistema stesso formata e professionalmente dedicata alla prevenzione.

Questa Associazione, a nome degli Assistenti Sanitari d'Italia, anche in forza della maggiore rappresentatività della categoria a livello nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute con DM 14.4.2005, confermato da DM 19.6.2006, ritiene di poter offrire un contributo, di cultura e di esperienza, alla formazione di uno strumento

legislativo così importante - e per la nostra figura così coinvolgente - come il ddl in discussione.

A tal fine si dichiara disponibile ad ogni utile interlocuzione, in particolare ad entrare nella formale consultazione sul tema, nelle forme e modi che le SSLL riterranno utili e possibili.

Nel frattempo, in attesa di cortese riscontro, ringraziamo per l'attenzione e formuliamo i migliori auguri di buon lavoro, con distinti saluti.

P.S: Ci permettiamo di trasmettere copia della seguente documentazione:

- Atto Costitutivo e Statuto dell' Associazione
- Regolamenti nazionale e regionale di organizzazione e funzionamento
- Codice deontologico
- DM 14/4/2005 maggiore rappresentatività.

L'AsNAS è presente, con Sezioni territoriali, in tutte le Regioni e Province autonome d'Italia.

La Presidente Nazionale
Gianna Calzolari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gianna Calzolari', with a long horizontal flourish extending to the right.

Prot.n.124/07-GC/cg
All.n.1

Mirandola, 31 dicembre 2007

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Fax 06/671131

Al Ministro della Salute
E-mail ufficiostampa@sanita.it

Al Ministro Lavoro e Previdenza Sociale
E-mail ufficiostampa@lavoro.gov.it

Al Ministro Economia e Finanze
E-mail ufficio.stampa@tesoro.it

Oggetto: Provvedimenti di incremento degli organici degli Assistenti Sanitari nelle ASL per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

La tragica sequenza delle morti sul lavoro, ripropostasi in tutta la sua drammatica gravità, a seguito della strage dell'acciaieria Thyssen Krupp di Torino, ha riproposto all'attenzione del Parlamento e del Governo la necessità di provvedimenti che concretizzino le condizioni per una incisiva azione di controllo e prevenzione da parte dei diversi soggetti preposti alle funzioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Le competenze in materia di igiene e medicina del lavoro, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, sin dal 1978 sono state attribuite alle aziende sanitarie locali con la legge n.833 e più precisamente, con il D.Lgs. 502/92, ai dipartimenti di prevenzione, dove operano gli operatori delle professioni tecniche della prevenzione, tali ai sensi della Legge 251/00 e del DM 29.3.01, riordinati nella legge 1.02.2006: l'Assistente Sanitario ed il Tecnico della Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

L'Assistente Sanitario è una figura storica della Sanità italiana: nacque nel 1919 come Assistente Sanitaria Visitatrice (ASV) e le Scuole di formazione, definite "Scuole specializzate di medicina, pubblica igiene ed assistenza sociale per assistenti sanitarie visitatrici", furono istituite con R.D.L. n.1832/25 e regolamentate con RDL 2330/29; quest'ultimo stabiliva che alla scelta del tema per l'esame di Stato finale concorrevano, oltre che il Ministero della Sanità e della Pubblica Istruzione (poi Università), anche il Ministero del Lavoro, il quale nominava un proprio rappresentante a far parte della Commissione di esame (art.32 RDL n.2330/29).

I programmi d'insegnamento e di esame, stabiliti con DM 30 settembre 1938, prevedevano specifici insegnamenti di Malattie del lavoro ed Igiene del lavoro.

Le attribuzioni dell'Assistente Sanitaria Visitatrice nei Servizi Ospedalieri comprendevano "le incombenze relative alla medicina preventiva, alla medicina sociale ecc.." (art. 43 DPR 128/69).

Le prove di esame per i concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri comprendevano una prova scritta su “*argomenti di medicina preventiva e sociale ecc.*”, ed una prova orale su “*igiene ospedaliera ecc.*” (art. 121 DPR 130/69).

Il mansionario dell’Assistente Sanitario prevedeva, tra le altre mansioni, “*ispezione e vigilanza presso le collettività, controlli dell’igiene dell’ambiente (case, scuole, fabbriche, ecc.)*” (art. 5 DPR 225/74).

Non a caso, quindi, dopo l’emanazione del D.Lgs 626/94, nelle “*Linee guida per l’applicazione del D.Lgs 626/94*” elaborate a cura del Coordinamento delle Regioni e delle Province autonome con la collaborazione dell’ISPESL e dell’Istituto Superiore di Sanità, approvate dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 16/07/1996 ed il 6/10/1998, nel “*Documento n.8 – Linee Guida sul Titolo I – Il Servizio di Prevenzione e Protezione*” e precisamente nel “*Allegato 4 – Ipotesi di soluzioni organizzative per l’applicazione del D.Lgs 626/94 nelle aziende USL e ospedaliere*”, viene espressamente prevista la figura dell’ASV (Assistente Sanitario) all’interno della dotazione organica consigliabile per i Servizi di Prevenzione e Protezione delle Aziende USL e ospedaliere.

Il Decreto del Ministero della Sanità 17 gennaio 1997 n.69 “*Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell’assistente sanitario*” sancisce che: “*L’assistente sanitario è l’operatore sanitario addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute*” con attività, tra le altre, di individuazione dei bisogni di salute e delle priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero, di identificazione dei bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, di individuazione dei fattori biologici e sociali di rischio, di sorveglianza, per quanto di competenza, delle condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite, di controllo dell’igiene dell’ambiente e del rischio infettivo, di relazione e verbalizzazione alle autorità competenti e proposta di soluzioni operative.

Nello svolgimento di tali funzioni presso i Dipartimenti di Prevenzione, diversi Assistenti Sanitari hanno attribuita la qualifica di UPG-Ufficiale di Polizia Giudiziaria; altri sono componenti dei Servizi di Prevenzione e Protezione delle ASL.

La formazione degli Assistenti Sanitari avviene nei corsi di laurea in Assistenza Sanitaria, attivati a partire dall’Anno Accademico 2001-2002, ai sensi del DM 2 aprile 2001 “*Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie*”; nell’allegato n.4 del DM viene definita la classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione, con due percorsi formativi nell’ambito della medesima classe 4: uno nell’ambito della professione sanitaria del Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e un altro nell’ambito della professione sanitaria dell’Assistente Sanitario.

Nelle attività formative Caratterizzanti del corso di laurea in Assistenza Sanitaria sono previsti un cospicuo numero di CFU nei SSD “*MED/42-Igiene generale ed applicata*” e “*MED/44-Medicina del lavoro*”.

Dai dati forniti dall’ Ufficio di Statistica del MIUR, i laureati in Assistenza Sanitaria nell’Anno Accademico 2005 sono **80**, nel 2006 sono **104**, mentre il numero totale degli iscritti ai corsi nell’Anno Accademico 2006-2007 è di **344**, di cui **171** al primo anno.

Per l’anno accademico 2007/2008 i corsi di laurea in Assistenza Sanitaria sono attivati in **12** Università per un totale di **297** posti (DM 5.7.07), mentre con l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni concernente la rilevazione del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie ai sensi dell’art.6 ter del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni, è determinato, per la professione di Assistente Sanitario, un fabbisogno formativo di n. **334** laureati.

Questi laureati incontrano notevoli difficoltà ad entrare nel mondo del lavoro, in conseguenza del blocco delle assunzioni operate con leggi statali, ed è in atto da tempo una consistente e costante diminuzione del numero degli Assistenti Sanitari in servizio nelle ASL.

Questa Associazione si è soffermata su questo problema, cruciale per la categoria ma dannoso anche per la qualità dell'offerta di prevenzione-promozione da parte delle aziende, con la nota Prot.n.70/07 del 11.8.07 con oggetto "*Situazione occupazionale Assistenti Sanitari*", che si allega qui in copia.

Con l'Ordine del Giorno 9/3256/158, approvato nella seduta del 15.12.07 in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, la Camera ha impegnato il Governo:

- *ad individuare, già a partire dai prossimi provvedimenti di carattere economico-finanziario, misure normative e le relative risorse finanziarie che consentano, in deroga al blocco per le assunzioni delle pubbliche amministrazioni, l'incremento degli organici dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;*

- *a definire, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, livelli di organizzazione e di destinazione delle risorse finanziarie adeguate ed omogenee sul territorio nazionale per l'esercizio delle competenze in materia di igiene e medicina del lavoro spettanti alle ASL;*

- *ad informare periodicamente il Parlamento circa gli esiti di dette iniziative.*

Nel condividere pienamente il contenuto dell'OdG, questa Associazione, riconosciuta dal Ministero della Salute la maggiormente rappresentativa per la professione di Assistente Sanitario con i DD.MM. 14.4.05 e 19.6.06, chiede che i provvedimenti che verranno adottati al fine di consentire l'incremento degli organici dei tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, vengano estesi anche agli Assistenti Sanitari, in considerazione dell'ulteriore beneficio che deriverà dall'utilizzo di tale personale, già disponibile sul mercato del lavoro, laureato nella classe delle lauree delle professioni sanitarie della prevenzione, e che da tempo opera in piena collaborazione e sinergia coi tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro nei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, nell'ambito dell'igiene e medicina del lavoro, nonché della prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

In definitiva, si chiede che all'esigenza urgente di fronteggiare quella che, giustamente, a livello Governativo è stata definita "EMERGENZA PREVENZIONE", vengano mobilitate entrambe le professioni appartenenti all'area della Prevenzione, onde organicamente e in forma integrata svolgere la gamma delle prestazioni riconducibili alla sicurezza della salute e del lavoro, dalla prevenzione all'educazione, alla promozione, alla vigilanza e al controllo.

Distinti ossequi.

La Presidente Nazionale AsNAS
Gianna Calzolari

